

IVA

Le cessioni a titolo di sconto premio e abbuono ai fini Iva

di **Luca Mambrin**

Non sono sempre facilmente identificabili le **somme, a titolo di sconto**, da inserire nel computo della base imponibile Iva, pertanto risulta necessario chiarire i requisiti e l'esposizione in fattura.

L'articolo 15, D.P.R. 633/1972, elenca una serie di operazioni relative a **somme** che, pur essendo addebitate alla controparte, **non hanno natura di controprestazione** per la cessione del bene o la prestazione del servizio a cui si riferiscono e pertanto sono **esclusi dal computo della base imponibile**, anche se accessorie ad operazioni imponibili, non imponibili o esenti.

Tra le varie fattispecie elencate il **numero 2)** del citato **articolo 15** stabilisce che non concorre a formare la base imponibile *"il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata"*.

Si tratta comunemente dei cosiddetti **"sconti merce"** (o sconti in natura) che rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall'impresa venditrice.

Affinché tali sconti in natura non siano assoggettati ad **Iva** è necessario che:

- la cessione a titolo di sconto **sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali**;
- il bene ceduto a titolo di sconto **non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto ai beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce**.

Come si evince dalla condizioni richieste dalla norma, **non è necessario** che il bene ceduto a titolo di sconto rientri necessariamente fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente o che si tratti di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria. Come precisato infatti anche nella **R.M. 362125/1986** le cessioni a titolo di sconto e abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, *"rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell'art. 15 sempreché le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono"*.

Se le cessioni avvengono in assenza di almeno una delle condizioni sopra richiamate allora **il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto dovrà essere assoggettato ad Iva**, ad esempio

quando:

- lo **sconto merce** viene riconosciuto al cliente **successivamente alla conclusione del contratto originario**;
- ai beni ceduti a titolo di sconto, se **ceduti dietro corrispettivo** dovrebbe essere applicata **un'aliquota Iva** più elevata rispetto a quella prevista per i beni che sono ceduti a titolo oneroso.

In merito poi alle indicazioni da riportare in **fattura** l'articolo 21, comma 2, lett. h), D.P.R. 633/1972, richiede poi che la stessa debba contenere i *“corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2”*. È necessario quindi che venga **esposto in fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto** ancorché non concorra alla formazione della base imponibile.

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nell'**articolo 14**, D.P.R. 633/1972, la cui definizione varia a seconda che sia possibile accertare cessioni o prestazioni analoghe a quelle oggetto di valutazione.

Nel caso infatti sia possibile

accertare l'esistenza di operazioni analoghe allora è possibile utilizzare il valore comparato, dove per valore normale si intende

l'importo che il cessionario o committente, al

medesimo stadio di commercializzazione (quindi assume rilevanza se quel bene viene ceduto dal produttore, dal grossista o dal dettagliante) di quello in cui avviene la cessione del bene o la prestazione del servizio dovrebbe pagare

in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i **beni o servizi in questione nel tempo o nel luogo di tale cessione o prestazione**. Se

non sono rinvenibili cessioni o prestazioni analoghe allora per valore normale, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2 dell'articolo 14, si intende: a) per le

cessioni di beni, il

prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il

prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per

le prestazioni servizi, le

spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. Quindi, nel caso in cui il bene oggetto dello sconto

sia un bene prodotto o commercializzato dall'impresa, il valore normale da indicare in fattura, escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972, sarà pari al

prezzo di vendita riportato sulla stessa per la cessione principale, mentre, nel caso in cui i beni ceduti a titolo di sconto

non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano beni diversi rispetto a quelli oggetto della cessione principale, allora potrà essere indicato come valore normale escluso dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, D.P.R. 633/1972,

il prezzo di acquisto degli stessi.